

TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE

Seconda Sezione Civile

Riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati

Dr.ssa Manuela Palvarini	Presidente
Dr.ssa Flaminia D'Angelo	Giudice
Dr.ssa Heather M. R. Lo Giudice	Giudice

sul ricorso depositato in data 20.07.2018 *ex art.* 161 sesto comma L. Fall. così come modificato dal D. L. 22.6.2012 n. 83 (convertito in l. 7.8.2012 n. 134) e dal D. L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in l. 9.8.2013, n. 98), dalla società IMMOBILIARE CAVOUR S.a.s. di Consolandi Silvio e Ruggero (C. F. e P. IVA 01176820122), con sede in Varese, Via Vittorio Veneto 11, nella persona dei soci accomandatari dinanzi nominati, rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Nuzzachi, con studio in Varese, Viale Milano 18, elettivamente domiciliata presso l'anzidetto studio, giusta procura in atti,

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito (avendo la proponente sede legale in comune situato nel circondario di questo Tribunale),

dato atto che:

- la proponente ha depositato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 (apparentemente sottoscritto "soltanto" dai legali rappresentanti/soci accomandatari), le dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni 2015 e 2016 e quella in corso di presentazione per l'anno 2017,
- sulla base della predetta documentazione la proponente risulta essere in possesso dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 L. Fall.,
- non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 161, comma 9, L. Fall.,
- (allo stato) non risulta essere pendente alcuna procedura prefallimentare a suo carico,
- la proponente versa in stato di crisi (a suo dire) a causa delle garanzie (reali e personali) rilasciate a favore della società Consolandi S.r.l. dichiarata fallita da questo Tribunale in data 03.08.2017 e dell'incapacità di onorare le obbligazioni assunte "*alle scadenze*" (v. quanto dichiarato da Consolandi Silvio in data 19.07.2018 ai soci sub doc. allegato n. 1),
- la proponente ha chiesto concedersi il termine nella misura massima prevista *ex lege* pari a 120 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall. ovvero della domanda *ex art.* 182 *bis* L. Fall.,

ritenuto opportuno nominare un commissario giudiziale già in questa fase (vista anche l'entità del passivo) cui affidare i seguenti compiti:

- verificare se la proponente ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti, ovvero commesso altri atti di frode ai



creditori fra cui a titolo esemplificativo l'omissione intenzionale di passività significative, le false comunicazioni sociali, la sottrazione fraudolenta di beni alla garanzia dei creditori mediante atti di cui non sia stata data notizia in adempimento degli obblighi informativi;

- redigere un elenco aggiornato dei creditori alla data di pubblicazione della domanda di pre concordato nel Registro delle Imprese, operando eventuali rettifiche all'elenco fornito dalla proponente;

- esaminare la documentazione trasmessa dalla società in adempimento degli obblighi informativi (ivi compresa la situazione finanziaria dell'impresa) al fine di: a) verificarne la completezza e b) segnalare l'eventuale inerzia del debitore o manifesta inidoneità degli atti di preparazione della proposta definitiva;

- segnalare eventuali atti di straordinaria amministrazione non autorizzati compiuti in corso di procedura ovvero pagamenti volti all'estinzione di debiti anteriori al deposito della domanda di concordato con riserva;

- riferire per iscritto al Tribunale ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, **entro sette giorni dalla scadenza dei termini di seguito assegnati alla proponente per l'adempimento degli obblighi informativi**;

NOMINA

Commissario Giudiziale la dr.ssa Buzzetti Cristina.

ASSEGNA

alla ricorrente termine fino al 17.11.2018 (senza sospensione feriale dei termini processuali ben potendo la presente procedura definirsi con una sentenza di fallimento dell'imprenditore che ha manifestato l'intenzione di avanzare proposta concordataria¹), per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L. Fall. ovvero della domanda *ex art.* 182 *bis*, comma 1, L. Fall..

PONE

a carico della proponente i seguenti obblighi:

-deposito, a partire dal 31.08.2018, di relazioni mensili contenenti le seguenti informazioni: a) la situazione economico finanziaria aggiornata dell'impresa; b) l'elenco aggiornato dei creditori dell'impresa con specifica indicazione delle nuove obbligazioni contratte e di quelle estinte (specificando la data di insorgenza delle stesse), d) i flussi di cassa; e) l'elenco dei procedimenti esecutivi immobiliari e mobiliari e dei procedimenti cautelari pendenti, f) la relazione sulle attività compiute in vista del deposito della domanda definitiva.

¹ dovendo trovare applicazione la regola prevista dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, che attraverso il richiamo all'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, esclude la sospensione feriale per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca dei fallimenti: così, di recente, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15435 del 13/06/2018



-versamento nel termine di giorni 15 della somma di € 8.000,00 a titolo di spese di procedura su deposito aperto presso primaria banca a sua scelta.

AVVISA

La ricorrente che, nel caso in cui i predetti obblighi non vengano esattamente adempiuti, la proposta verrà dichiarata inammissibile previa convocazione del debitore.

Manda la Cancelleria di comunicare il presente decreto alla ricorrente, al commissario giudiziale e alla P. R. sede.

Così deciso in Varese il 30/07/2018

Il Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini

